



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA
13^a Seduta
Lunedì 4 luglio 2022

Deliberazione n. 91 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interventi normativi sulle leggi regionali n.32/2021, n. 11/2004, n. 42/2017, n. 13/1979, n. 7/1996, n. 8/1996, n. 36/1986 e misure in materia di personale, nonché in materia di trasporto e di circolazione veicoli storici.

Presidente: Filippo Mancuso
Consigliere - Questore: Salvatore Cirillo
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 28, assenti 3
...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tredici articoli, che sono approvati con gli emendamenti introdotti, dopo gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Alecci, Graziano, Neri, Tavernise, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 28, a favore 21, contrari 6, astenuti 1 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 6 luglio 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 91 del 4 luglio 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI NORMATIVI SULLE LEGGI REGIONALI N.32/2021, N. 11/2004,

N. 42/2017, N. 13/1979, N. 7/1996, N. 8/1996, N. 36/1986 E

MISURE IN MATERIA DI PERSONALE, NONCHÉ IN MATERIA DI

TRASPORTO E DI CIRCOLAZIONE VEICOLI STORICI.

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 4 luglio 2022.

Reggio Calabria, 6 luglio 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge si compone di tredici articoli, di seguito descritti.

L'articolo 1 apporta modifiche alla legge regionale n. 32/2021, istitutiva di Azienda Zero, al fine di rendere maggiormente coerenti e sistematiche le funzioni alla stessa rimesse e garantire la sua piena operatività nella fase di avvio.

L'articolo 2 apporta modifiche alla legge regionale n. 11/2004, istituendo le Unità di continuità assistenziale la cui operatività è analoga a quella delle già esistenti unità speciali di continuità assistenziale, al fine di garantire il migliore trattamento sanitario nel perdurare della pandemia da Covid-19.

L'articolo 3 reca modifiche alla legge regionale n. 42/2017. In particolare, viene fissata la data del 31 dicembre 2022 per la conclusione della procedura di liquidazione della Fondazione regionale in house Calabria Etica, non ancora chiusa, atteso che non sono stati definiti i rapporti di dare/avere nei confronti della Regione relativamente a progetti di attività assegnati e finanziati dalla stessa Regione. Con la medesima norma si prevede, inoltre, che la Giunta individui un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso, al fine di garantire l'invarianza di spesa della norma medesima.

L'articolo 4 modifica l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale n.13/1979, prevedendo, in maniera specifica, la partecipazione alla Consulta regionale della cooperazione di un rappresentante per ogni organizzazione regionale facente parte del Movimento Cooperativo operante in Calabria e aderente alle Associazioni Nazionali giuridicamente riconosciute, in luogo della precedente generica previsione della partecipazione di quattro rappresentanti delle medesime Associazioni. Viene, inoltre, abrogato il comma 6 dello stesso articolo 3, che prevede il riconoscimento di un rimborso spese ai componenti dell'organismo.

L'articolo 5 dispone l'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici. La tassa automobilistica (c.d. "bollo auto") è un tributo che grava annualmente su autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia in funzione della loro potenza effettiva. Le competenze in materia di tasse automobilistiche, per effetto dell'art. 17, comma 10, della legge n. 449/1997 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sono state devolute alle Regioni e alle Province autonome e, in attuazione della suddetta disposizione, è stato successivamente approvato il D.M. n. 418/1998. Ciascuna Regione e Provincia autonoma disciplina in modo differenziato la riscossione della tassa automobilistica che si presenta disorganica nelle varie aree del Paese, generando talvolta una disparità fiscale, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria.

Un esempio di quanto sopra è costituito dal trattamento fiscale dei veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni dall'anno di fabbricazione la cui disciplina fiscale è estremamente variegata. L'attuale situazione del parco circolante nazionale, che nel nostro Paese è uno



Consiglio regionale della Calabria

dei più anziani nel panorama dell'Unione Europea, fa emergere che oggi sono concessi ingiustificati benefici fiscali a favore di autovetture che nella quasi totalità dei casi non possono essere considerate di interesse storico e collezionistico, bensì soltanto vecchie e quindi inquinanti e peraltro prive di moderni e adeguati sistemi di sicurezza per la circolazione stradale. La normativa attualmente in vigore, quindi, non tutela i veicoli effettivamente storici, favorendo al contrario la circolazione di veicoli vecchi, pericolosi e altamente inquinanti e, ad oggi, i registri che possono rilasciare il certificato di rilevanza storica (CRS), sono soltanto quelli elencati al comma 4 dell'articolo 60 del Codice della Strada. Con il presente articolo 5 si intende intraprendere un percorso di contenimento degli abusi e facilitare la liberalizzazione del settore riducendo gli oneri a carico di chi effettivamente tutela un patrimonio culturale e tecnologico del mondo motoristico. Infatti, gli enti e le associazioni indicati nella norma potranno certificare la storicità soltanto nei confronti di quei veicoli che oltre ad essere conservati nel loro stato originario, effettivamente presentano una rilevanza storica e collezionistica per essere stati inclusi nella lista di salvaguardia predisposta dal registro ACI Storico. ACI Storico, infatti, è l'associazione che per specifica delega dell'Automobile Club d'Italia (ente pubblico non economico senza finalità di lucro) attua le finalità statutarie dell'Ente in materia di motorismo storico-collezionistico. Il Registro adotta criteri di selezione assai rigorosi ed è dotato di una predeterminata lista di salvaguardia nella quale sono elencati i modelli di effettivo interesse storico e collezionistico.

Data la grande quantità di auto circolanti in Italia con un'anzianità minima di 20 anni dalla costruzione, con l'articolo 5 si vuole quindi circoscrivere l'area del potenziale interesse storico, sulla base di criteri oggettivi e conoscibili da parte di tutti gli appassionati. In sostanza, il regolamento di funzionamento della lista di salvaguardia del Registro ACI Storico prevede infatti la verifica tecnica dei veicoli aspiranti all'iscrizione, escludendo così quei veicoli che, per mancata manutenzione o degrado, non rispettano i requisiti di storicità richiesti. L'analisi tecnica del singolo veicolo, come l'uso estremamente moderato del veicolo, non finalizzato ad esigenze di mobilità quotidiana, un'adeguata e costante attività di manutenzione e conservazione, costituiscono ulteriori indici per l'individuazione dei veicoli di reale interesse e valore storico, che si può presumere vengano conservati per reali finalità di collezionismo e di tutela del patrimonio motoristico storico. Nell'ottica di semplificare le procedure per il riconoscimento della predetta esenzione, non sarà più necessario procedere all'annotazione sulla carta di circolazione del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'articolo 60, comma 4 del Codice della Strada. In tal modo, si garantisce nei confronti dei veicoli effettivamente storici la più ampia tutela, l'abbattimento degli oneri economici in abbinamento alla concreta semplificazione del procedimento di esenzione. Applicando i criteri di storicità previsti dalla lista di salvaguardia di ACI Storico e dal relativo regolamento, soltanto il 20% circa dei veicoli circolanti compresi nella fascia tra i venti e i trenta anni potranno



Consiglio regionale della Calabria

beneficiare della esenzione dal pagamento, che viene fissata in misura pari al 50% del dovuto. La suddetta iniziativa, quindi, non comporta oneri a carico della Regione ma, al contrario, un recupero del mancato gettito, dovuto all'attuale ed indiscriminata esenzione di cui beneficiano oggi i veicoli di tale fascia, di circa il 60% ed introduce aspetti di semplificazione in quanto sostiene fattivamente le attuali politiche di transizione ecologica su cui il Paese è impegnato anche con le misure contenute nel PNRR, stimolando un ricambio del parco auto a beneficio della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale dell'automobile.

L'articolo 6 prevede l'adesione da parte della Regione Calabria ad una Società Consortile a Responsabilità Limitata nell'ambito di un programma di ricerca e innovazione. Infatti, l'Università della Calabria ha presentato il Programma di Ricerca e Innovazione denominato "Tech4You – Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement", a valere sull' Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell'Innovazione – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.5, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU (decreto direttoriale 30 dicembre 2021, n. 3277) , ammesso a finanziamento dal Ministero dell'Università e della Ricerca (decreto direttoriale 20 ottobre 2022, n. 703). Al fine di realizzare il suddetto progetto, è stata già costituita una Società Consortile a Responsabilità Limitata, composta da tutte le parti coinvolte nell'attuazione del programma in questione. Con il presente articolo 6, dunque, la Regione viene autorizzata ad aderire alla costituenda SCARL, mediante la sottoscrizione dell'aumento di capitale per l'importo di 20.000,00 euro.

Alle spese derivanti dalla suddetta disposizione si farà fronte con le risorse che saranno allocate alla Missione 14, Programma 03, a seguito di riduzione dello stanziamento di competenza del Programma U.20.03 del bilancio di previsione 2022-2024. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

L'articolo 7 prevede modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Esse stabiliscono che una delle unità di personale assegnate all'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale possa anche essere individuata tra estranei alla pubblica amministrazione, restando invariato il numero complessivo dei componenti dell'ufficio medesimo, senza aggravio di spesa a carico dell'Ente.

L'articolo 8 dispone in materia di sviluppo del trasporto intermodale. Nell'ambito di una politica volta allo sviluppo del territorio e delle potenzialità connesse al sistema portuale è indispensabile portare ad efficienza il sistema di trasporto integrato delle merci, mediante la promozione, attraverso Fincalabro S.p.a., della costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, occorre prevedere anche misure per garantire il minore impatto sull'ambiente, anche attraverso la concessione di contributi per



Consiglio regionale della Calabria

incentivare i servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale. La concessione di tali contributi è prevista nell'ambito del PSC Calabria, Tematismo 07 "Trasporti e Mobilità" e Tematismo 03 "Competitività Imprese".

L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

L'articolo 9 prevede una modifica alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36. Si tratta di una modifica della norma in materia di rimborso spese ai soggetti nefropatici, finalizzata ad eliminare il riferimento ai "controlli", affinché la stessa si applichi solo ai trattamenti dialitici, come da impegni istituzionalmente assunti dal Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 10 reca modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, atte a introdurre una figura professionale nell'ambito della struttura speciale dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente del Consiglio regionale, prevedendo pure la possibilità che detta figura venga sdoppiata, a parità di spesa.

L'articolo 11 tende a garantire la pratica attuazione dell'articolo 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, affinché per il tempo occorrente all'avvio delle procedure di mobilità ivi previste, siano mantenuti in servizio, in posizione di comando, i dipendenti allo stesso titolo in servizio presso gli uffici della Giunta regionale alia data del 30 aprile 2022.

L'articolo 12 reca la norma finanziaria, mentre l'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge, ad eccezione degli articoli 6, 8 e 10 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, per come meglio dettagliato nel seguente quadro di riepilogo.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria (allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotta dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale. P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C o I	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Apporta modifiche di natura ordinamentale alla legge regionale n. 32/2021, istitutiva di Azienda Zero, al fine di rendere maggiormente coerenti e sistematiche le funzioni alla stessa rimesse e garantire la sua piena operatività nella fase di avvio.	//	//	0,00 €
2	Introduce modifiche di natura ordinamentale alla legge regionale n. 11/2004, istituendo le Unità di continuità assistenziale la cui operatività è analoga a quella delle già esistenti unità speciali di continuità assistenziale, al fine di garantire il migliore trattamento sanitario nel perdurare della pandemia da Covid-19.	//	//	0,00 €
3	Ha natura ordinamentale in quanto prevede la proroga del termine per la liquidazione della Fondazione Calabria Etica	//	//	0,00 €
4	Ha natura ordinamentale in quanto prevede una modifica nella composizione della consulta regionale della cooperazione	//	//	0,00 €
5	Prevede l'esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici	//	//	0,00 €
6	Prevede l'adesione della Regione alla Società Consortile a Responsabilità Limitata	I	A	20.000,00 €
7	Reca modifiche di natura ordinamentale alla l.r. 7/1996	//	//	0,00 €
8	Reca disposizioni in materia di sviluppo del trasporto intermodale	I	P	15.000.000,00 €
9	Reca modifiche di natura ordinamentale alla l.r. 36/1986	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

10	Dispone modifiche alla l.r. 8/1996	C	P	16.737,00 € (2 ^a semestre 2022) 33.474,00 € (annuale)
11	Tende a garantire la pratica attuazione dell'articolo 30 comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001, affinché per il tempo occorrente all'avvio delle procedure di mobilità ivi previste, siano mantenuti in servizio, in posizione di comando, i dipendenti allo stesso titolo in servizio presso gli uffici della Giunta regionale alia data del 30 aprile 2022.	//	//	0,00 €
12	Reca la norma finanziaria			
13	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge	//	//	0,00 €

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 6 della presente legge sono stati stimati in 20.000,00 euro per l'annualità 2022. Tale importo si rende necessario per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società consortile istituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato "Tech4Uou – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement".

Gli oneri finanziari derivanti dall'articolo 8 sono stati stimati in complessivi 15.000.000,00 euro per le annualità 2022, 2023 e 2024 e ad essi si fa fronte con le risorse del PSC Calabria, Tematismo 07 "Trasporti e Mobilità" e Tematismo 03 "Competitività Imprese". Tale importo si rende necessario per la concessione di contributi per l'incentivazione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale ed internazionale.

Per gli oneri derivanti dall'articolo 10, che comporta la possibilità di nomina di una ulteriore unità di personale, ovvero di due a parità di costo, estranea alla pubblica amministrazione, nell'ambito della struttura speciale denominata "Ufficio di Gabinetto", la quantificazione per il secondo semestre dell'anno 2022 è pari a 16.737,00 euro. La quantificazione annuale, invece, è pari a 33.474,00 euro per ogni anno successivo al 2022, per complessivi 83.685,00 euro nel triennio 2022-2024.



Consiglio regionale della Calabria

Tabella 2 - Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Programma U. 20.03	- 20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	- 20.000,00 €
Programma U. 14.03	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
PSC Calabria Tematismo 07 "Trasporti e Mobilità" e Tematismo 03 "Competitività Imprese"	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	15.000.000 €
Programma U. 01.01 *	16.737,00 €	33.474,00 €	33.474,00 €	83.685,00 €
Totale	5.016.737,00 €	5.033.474,00 €	5.033.474,00 €	15.083.685,00 €

* si evidenzia che gli oneri di cui all'articolo 8 trovano copertura alla Missione 01, Programma 01 del bilancio regionale, che trova il suo riflesso nella Missione 01, Programma 01, Titolo 01, Macroaggregato 103, Capitolo U42270, PdC 1.03.02.12.003 del bilancio del Consiglio regionale 2022 - 2024.

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 32 (Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale calabrese denominato "Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria - Azienda Zero") è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la parola "pubblico" le parole ", di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa," sono sostituite dalle seguenti: "e di autonomia imprenditoriale";

b) nel comma 2, dopo la parola "persegue" sono aggiunte le seguenti: "la programmazione," e dopo la parola "efficientamento" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il controllo direzionale e gestionale".

2. L'articolo 2 della l.r. 32/2021 è così modificato:

a) prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

"01. L'Azienda Zero, nell'ambito e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 e sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, comma 4, svolge funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, assicurando:

a) la programmazione, il coordinamento e la verifica delle politiche relative agli investimenti sanitari, alle tecnologie sanitarie e biomediche, alle risorse umane e alla loro formazione e aggiornamento, alle risorse finanziarie della sanità regionale nel rispetto degli indirizzi posti dalla Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

b) la definizione, il monitoraggio e la verifica del sistema degli obiettivi e dei risultati delle Aziende sanitarie nonché dei Direttori delle Aziende sanitarie;

c) la produzione di analisi, valutazioni e proposte a supporto della programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale anche in forma di studi, ricerche, istruttorie di progetti e servizi di controllo;

d) la sperimentazione di modelli organizzativi innovativi per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Servizio sanitario regionale;

e) ogni altra funzione non prevista dal presente articolo a valenza sovra-aziendale e di supporto al sistema sanitario regionale, per l'ulteriore incremento del livello di efficacia e di efficienza del Servizio sanitario regionale espressamente attribuita dalla Giunta regionale o dal Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.";

b) nel comma 1, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) redazione del bilancio preventivo e consuntivo della GSA e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del



Consiglio regionale della Calabria

Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;

e) redazione del bilancio consolidato preventivo e consuntivo del Servizio sanitario regionale e dei relativi allegati, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria;”;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Azienda Zero è sottoposta agli indirizzi e al controllo della Giunta regionale o del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario della Regione Calabria.”.

3. Nel comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 32/2021 sono soppresse le seguenti parole: “per il tramite del Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di Tutela della salute, servizi socio sanitari”.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 32/2021 è inserito il seguente:

“1-bis. Il Commissario straordinario di Azienda Zero, nelle more della definizione dell'organizzazione necessaria, esercita le funzioni di cui alla presente legge per il tramite del Dipartimento Tutela della salute e delle sue articolazioni amministrative nonché delle Aziende del Servizio sanitario regionale.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2004, n. 11)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 (Piano Regionale per la Salute 2004/2006) è così modificato:

a) la parola “gestionale” è sostituita dalla seguente: “imprenditoriale”;

b) dopo la parola “generale” sono inserite le seguenti: “, il collegio di direzione”.

2. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

“Art. 11- bis

(Unità di continuità assistenziale)

1. Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l'attività assistenziale ordinaria e contenere il ricorso ai pronto soccorso ospedalieri, in considerazione del perdurare del Covid-19, vengono istituite le Unità di continuità assistenziale.

2. Le Unità di continuità assistenziale, da attivarsi nell'ordine di una ogni 50.000 abitanti, operano all'interno dei servizi di continuità assistenziale delle strutture delle Aziende sanitarie provinciali anche per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero, in



Consiglio regionale della Calabria

continuità di esercizio con le istituite unità speciali di continuità assistenziale, operanti al 30 giugno 2020.

3. La Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito atto di indirizzo per la conferma o la variazione dell'ubicazione delle Unità di continuità assistenziale, in relazione al diverso fabbisogno espresso dal territorio.”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017, n. 42)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2017, n. 42 (Differimento dei termini di conclusione delle procedure di liquidazione di enti pubblici previsti da disposizioni di leggi regionali) è così modificato:

a) la parola “maggio” è sostituita dalla seguente: “dicembre”;

b) dopo la parola “2022.” sono inserite le seguenti: “A tal fine la Giunta regionale individua un commissario tra i dirigenti di ruolo o i funzionari di categoria D, senza previsione di alcun compenso.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13)

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1979, n. 13 (Adozione di provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è così modificato:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “b) un rappresentante per ogni Organizzazione regionale facente parte del Movimento cooperativo operante in Calabria e aderente alle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;”;

b) Il comma 6 è abrogato.

Art. 5

(Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali inseriti nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico)

1. I veicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione, ma non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno medesimo e che risultano iscritti nel Registro ACI Storico, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS, nonché in quelli degli enti e associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica in misura pari al 50 per cento.



Consiglio regionale della Calabria

Salvo prova contraria, l'anno di fabbricazione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero.

2. L'esenzione parziale dal pagamento della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico di cui al comma 1 è concessa ai veicoli preservati nel loro stato originario e il cui modello risulta incluso nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico e relativo regolamento, con esclusione di tutti gli altri veicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni. Per beneficiare della esenzione gli interessati presentano apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l'iscrizione nei registri di cui al comma 1, nonché l'associazione ai registri o enti del soggetto obbligato al pagamento.

3. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, al fine di assicurare la continuità del beneficio, l'acquirente produce la documentazione comprovante il proprio diritto al beneficio.

Art. 6

(Adesione a Società Consortile a Responsabilità Limitata)

1. La Regione aderisce alla Società Consortile a Responsabilità Limitata costituita per la realizzazione del programma di ricerca e innovazione denominato "Tech4You – Technologies for climate change adaption and quality of life improvement" mediante la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, nel limite di spesa di 20.000,00 euro per l'anno 2022.

Art. 7

(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), è aggiunto il seguente periodo: "Una delle predette unità di personale può anche essere scelta tra estranei alla pubblica amministrazione."

Art. 8

(Sviluppo del trasporto intermodale)

1. Al fine di dare compiuta attuazione alle azioni previste nel Piano regionale dei trasporti e favorire maggiore efficienza e produttività al sistema di trasporto integrato delle merci, avuto riguardo tra l'altro al sistema portuale regionale, la Regione promuove attraverso Fincalabra S.p.a. la costituzione di consorzi o società, a prevalente partecipazione pubblica.



Consiglio regionale della Calabria

2. La Regione, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, al fine di garantire un minore impatto sull'ambiente, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo da nodi logistici e portuali siti all'interno del territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale.

3. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi nei limiti delle disponibilità finanziarie autorizzate annualmente con il bilancio di previsione.

4. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al presente articolo, saranno esplicitate in apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione Europea.

5. Fincalabra S.p.a. è autorizzata alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 1, quantificati complessivamente in 50.000,00 euro per gli anni 2022, 2023 e 2024 con risorse proprie. Tali risorse saranno destinate alle spese di costituzione e di impianto tenuto conto che il funzionamento della fase di avvio sarà garantito anche mediante l'utilizzo di risorse umane, materiali e immateriali già nella disponibilità di Fincalabra S.p.a., senza ulteriori oneri aggiuntivi per il bilancio della stessa e senza oneri a carico del bilancio regionale.

6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal comma 2, quantificati in 5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, acquisiti gli esiti della notifica preventiva da richiedere ai Servizi della Commissione Europea, si provvederà con le risorse del PSC Calabria, Tematismo 07 "Trasporti e Mobilità" e Tematismo 03 "Competitività Imprese".

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1986, n. 36)

1. Nel comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 36 (Interventi in favore degli uremici), sono soppresse le seguenti parole: "e controlli".

Art. 10

(Modifica alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)

1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "e" è sostituita dalla seguente: ",";

b) dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché da unità di personale scelta tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione. Il



Consiglio regionale della Calabria

Presidente del Consiglio regionale, in luogo dell'unità esterna, può nominare due unità di personale esterne; in tal caso, a ciascuno è corrisposto il 50 per cento del trattamento economico previsto per il collaboratore esperto”.

Art. 11

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale in comando presso gli uffici della Giunta regionale alla data del 30 aprile 2022, nelle more dell'attuazione delle procedure previste dall'articolo 30, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è autorizzato il rinnovo dei comandi del medesimo personale, presso i predetti uffici. A tal fine, il competente dipartimento regionale adotta i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Art. 12

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 11 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 6, quantificati nel limite massimo di 20.000,00 euro per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 14, Programma 03 (U.14.03), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 della presente legge, determinati in complessivi 15.000.000,00 euro per le annualità 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse del PSC Calabria, Tematismo 07 “Trasporti e Mobilità” e Tematismo 03 “Competitività Imprese”.

4. Agli oneri derivanti dall'articolo 10 determinati in 16.737,00 euro per l'anno 2022 e in 33.474,00 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede con le risorse disponibili nella Missione 1, Programma 1 del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalla effettiva disponibilità di risorse autonome, per come stabilite dalla legge di approvazione del bilancio di previsione regionale.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.